

Bellinzona, 14 marzo 2018

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 87 MODIFICA DELLO STATUTO CONSORTILE DEL CONSORZIO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SUD BELLINZONA

<u>Commissione competente:</u> Commissione della legislazione

Lodevole Consiglio comunale,

Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

1. Premessa

Nel 2017, con l'aggregazione del Bellinzonese, i Comuni di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina sono diventati quartieri della Città di Bellinzona, che è subentrata nella gestione e amministrazione.

Anche se in via transitoria, considerata la richiesta d'uscita da Consorzio presentata il 4 dicembre 2017 da parte della Città, si rende necessaria la revisione parziale dello statuto consortile, proposta qui di seguito, in conformità alla Legge sul consorziamento dei Comuni.

2. Modifiche statutarie

L'articolo 1, che definisce la *Denominazione e Comuni consorziati*, si adegua alla nuova realtà comunale togliendo gli ex Comuni e inserendo il nuovo elenco dei Comuni ad oggi consorziati:

Art. 1 – Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni di Bellinzona (*quartieri di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina*), Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo (Piano) e Sant'Antonino, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

L'articolo 3 definisce il Comprensorio e Sede.

Camorino, comune sede dal 1962, è ora quartiere di Bellinzona e continuerà a garantire i compiti sinora assunti fino alla designazione di una nuova sede, che verrà definita a partire dal 1. Gennaio 2019.

Provvisoriamente l'articolo mantiene quindi Bellinzona quale Comune-sede:



Art. 3 – Comprensorio e sede

- ¹ Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.
- ² La sede del Consorzio è ubicata a Bellinzona.

Per l'**articolo 6**, *composizione ed elezione*, è stata eliminata la dicitura "Assemblee comunali", che si riferiva al legislativo dell'ex comune di Sant'Antonio.

Art. 6 - Composizione ed elezione

- ¹ Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.
- ² Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.
- ³ È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.
- ⁴ La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

L'articolo 12 Diritto di voto, che è stato al centro del dibattito del Consiglio consortile costitutivo, è stato modificato tenendo conto degli equilibri richiesti dai Municipi dei Comuni consorziati e contenuti nella legge sul consorziamento.

In particolare la legge permette solo in casi eccezionali che un Comune abbia la maggioranza dei voti.

Nel presente aggiornamento dello statuto a Bellinzona sono attribuiti in Consiglio consortile 17 voti (cioè la metà meno 1 dei voti sommati degli altri comuni), a Cadenazzo 6 voti, a Cugnasco-Gerra e Sant'Antonino 5 voti ognuno ed infine a Lavertezzo Piano 2 voti per un totale di 35 voti.

Per tanto il testo presentato è il seguente:

Art. 12 - Diritto di voto

- ¹ Ogni comune ha diritto almeno ad un voto.
- ² Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei voti. Bellinzona (quartieri di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina) dispone della somma dei voti degli altri comuni consorziati meno 1 (uno).
- ³ Ogni Comune ha 1 (un) voto ogni 500 (cinquecento) abitanti, ossia al 31 dicembre 2017: Cadenazzo 6 (sei) voti, Cugnasco-Gerra e S. Antonino 5 (cinque) voti cadauno e Lavertezzo Piano 2 (due). Bellinzona ha 17 (diciasette) voti. Il Consiglio consortile ha 35 voti.
- ⁴ In caso di aumento o diminuzione del numero di abitanti, il quoziente di voto ed il totale dei voti si adeguano automaticamente senza modifiche statutarie.

L'articolo 31 Entrata in vigore, va aggiornato mantenendo il primo cpv ed abrogandone il secondo non più attuale:

² Con l'entrata in vigore di codesto Statuto la frazione di Contone (Comune del Gambarogno) cesserà di essere membro, ma al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2013 assumendo i relativi costi.

Tutti gli altri articoli dello statuto consortile restano invariati.

3. Conclusioni e risoluzione

La Delegazione consortile ha adeguato lo statuto consortile alla nuova situazione. Allegato al presente messaggio il testo completo aggiornato.

Lo statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali e dei singoli Consigli comunali.

In considerazione di quanto esposto codesto Lodevole Consiglio comunale è invitato a voler

risolvere:

- E' approvata la modifica dei seguenti articoli statutari: art. 1, art. 3, art. 6, art. 12 e art. 31.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: Il Segretario:
Mario Branda Philippe Bernasconi

Allegato: statuto aggiornato